



# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Il nostro Ministro Segretario Di Stato per i "Pavori" pubblici e' incaricato di presentare al Parlamento il qui' unito progetto Di Legge per l'approvazione di una convenzione colla Societa' della ferrovia Di Valtellina sulla cessione dell'esclusivo Di questa allo Stato, e di costituire la Disposizione in comune con quello delle Finanze nella parte che spetta a ciascuno Di essi



*Pellati*  
S

SESSIONE 1855

N.<sup>o</sup> 47-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**ARNULFO, FARINI, MOIA, RICCI, MAZZA ANDREA,  
POLTO, DESPINE**

su<sup>l</sup> progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici  
*nella tornata del 6 febbraio 1856*

---

### Cessione dell'esercizio della strada ferrata di Voltri all'amministrazione dello Stato.

---

Tornata del 25 febbraio 1856.

---

SIGNORI,

Nell'esaminare il sovraindicato progetto di legge, la Commissione non si preoccupò della grave controversia se sia conveniente o no che lo Stato assuma l'esercizio delle strade ferrate costruite da società o da altri; poichè fu unanime nel riconoscere che la convenzione intervenuta fra i ministri delle finanze e de' lavori pubblici da una parte e la società anonima della strada ferrata di Voltri dall'altra, colla quale lo Stato assumerebbe l'esercizio di tale strada mediante il 50 p. 0/0 del prodotto, fu determinata da circostanze particolari per modo che, tal convenzione ammessa, rimane tuttavia illesa la suindicata controversia.

La Commissione prese perciò ad esame le dette speciali circostanze, onde riconoscere se siano tali da rendere necessario ed utile il proposto contratto.

La legge del 29 gennaio 1853 colla quale fu autorizzata la strada di Voltri, da costruirsi da una società anonima, all'articolo 2 del capitolato stabilisce che tale strada deve unirsi a Sanpierdarena alla strada ferrata dello Stato, ed inoltre concede sopra questa alla società il transito giornaliero fino a

Genova mediante i fissati corrispettivi; all'art. 4 determina che a Genova la stazione della società deve essere costruita a spese di questa in vicinanza della stazione dello Stato.

Nascono da ciò due diritti a favore della società anonima, cioè, di usare del tronco di strada ferrata dello Stato da Sampierdarena fino a Genova, e di costrurre ivi il proprio scalo in prossimità di quello del Governo. Ora, constando che per il servizio della sua strada, lo Stato ha bisogno di tutto il terreno disponibile alla stazione di Genova, nè può lasciarne una parte alla società perchè edifichi il proprio scalo, ne consegue che lo Stato o deve concedere alla società di Voltri l'uso della propria stazione, ovvero incaricarsi dell'esercizio d'ambidue le linee.

Ma lo accomunare alla società di Voltri l'uso della stazione di Genova sarebbe sommamente pregiudiziale al buon esercizio della linea dello Stato, e nello stesso tempo l'azione in tal luogo di due amministrazioni, sarebbe inevitabilmente causa di gravi pericoli, i quali si puonno evitare qualora una sola direzione dell'esercizio vi sia per ambedue le linee.

Diffatti l'area della stazione di Genova per il servizio della sola strada dello Stato è assai limitata, poichè ivi non esistono né puonno collocarsi salvo un binario per l'arrivo dei convogli di viaggiatori, uno per le partenze, un terzo per deposito di vetture, e tre altri binarii pei vagoni e merci, con alcune tratte di binarii trasversali; e per servizio della sola linea del Governo partono da tale stazione dodici convogli ed altri dodici ne arrivano nei giorni feriali, ed un considerevole maggior numero nei giorni festivi: per modo che, per dar passo ad un tale movimento, non essendovi salvo un solo binario per le partenze ed un altro per gli arrivi, quando un convoglio di viaggiatori entra nella stazione, per mezz'ora circa rimane ingombra nè può ammettersi un altro convoglio. Aggiungendosi poi i 6 convogli di partenza ed altri 6 d'arrivo della strada di Voltri, quando sia attivata, si verificherà tale una moltitudine d'arrivi e di partenze dal rendere necessario che il movimento sia regolato da una sola amministrazione, dalla quale partano tutti gli ordini e le direzioni onde evitare collisioni ed inconvenienti gravissimi.

È vero che trattasi ora di sostituire alla provvisoria la stazione definitiva occupando il fabbricato detto dell'*Annona*, ma dalla relazione del signor ministro dei lavori pubblici che precede il progetto di legge presentato nella tornata del 14 di questo mese onde ottenere la somma necessaria per quella costruzione, consta che tale stazione non riuscirà d'ampiezza eguale a quelle di primo ordine, e tale è quella di Genova, e sarà pur sempre mestieri di usare precauzioni e manovre insolite nelle stazioni bastantemente ampie, ed osservare la massima precisione e regolarità nel servizio onde evitare delle lentezze e dei pericoli; il che non può conseguirsi salvo coll'unità di direzione.

Inoltre qualora la società di Voltri avesse la sua particolare

amministrazione nascerebbero facilmente delle difficoltà nello stabilire gli orarii di partenza e d'arrivo, e le corse sarebbero necessariamente più numerose nella tratta fra Genova e San Pier d'Arena sulla strada dello Stato; crescerebbero quindi le difficoltà d'esercizio ed i pericoli.

Per contro se lo Stato sarà il solo direttore potrà meglio distribuire gli orarii, ed inoltre diminuire il numero delle corse sul tratto suddetto, perchè ai convogli proprii potrà, occorrendo, aggiungere il convoglio di Voltri, per essere poi quest'ultimo disgiunto a S. Pier d'Arena onde segua la sua linea; col che oltre al diminuirsi le spese, si prevengono altresì i pericoli derivanti dalla troppa frequenza degli arrivi e delle partenze nella stazione di Genova, e s'evita la concorrenza della Società di Voltri da Genova a S. Pier d'Arena.

Ma vi fu chi osservò che all'epoca in cui si è proposta la legge sancita il 29 gennaio 1853 si è potuto e dovuto prevedere l'inconveniente che ora si manifesta, cioè l'insufficienza dell'area per collocare a lato della stazione dello Stato quella della strada di Voltri.

Ma, senza tener conto più che tanto del riflesso che un tale rifiuto non conduce alla conseguenza che non si debba ovviare all'inconveniente in ora riconosciuto, è da ritenersi che al tempo in cui fu quella legge proposta, il servizio della strada ferrata dello Stato in Genova si era determinato di farlo in un modo assai diverso dall'attuale, principalmente pelle merci, i cui convogli si volevano allora comporre e far partire da San Pier d'Arena a vece che attualmente, con maggior convenienza, si fanno partire direttamente da Genova; il che produsse inevitabili cambiamenti nella stazione e rese necessaria assolutamente una maggiore ampiezza.

Oltre a ciò non poteva allora con esattezza calcolarsi qual sarebbe stato il movimento nello scalo di Genova, il quale prese considerevole sviluppo ed attualmente produce 12 convogli d'arrivo e 12 di partenza; numero questo importante ma che sarà nell'avvenire aumentato dall'affluenza degli arrivi di Voltri, e dall'estensione che secondo ogni probabilità il commercio di Genova è chiamato a prendere.

Essendo perciò mutate le circostanze dal 1853 in confronto delle attuali, è mestieri di provvedere in modo dal prevenire collisioni e pericoli. E siccome la Commissione riconobbe che ad un tale scopo mira il progetto di legge, fu unanime nell'approvare le disposizioni relative.

In questa conclusione è venuta, non mossa dalle poco favorevoli condizioni in cui versi la Società della strada di Voltri, poichè non è inclinata a stabilire un precedente di tale natura, ma determinata dalle suesposte considerazioni.

Posta la necessità di concentrare nello Stato l'esercizio delle due linee, la Commissione si fece ad esaminare le condizioni stipulate colla Società di Voltri, se cioè, mediante il 50 p. 040 del prodotto e gli altri compensi convenuti, possa, senza pericolo di perdita, il Governo assumere l'esercizio della linea di Voltri.

(47-A)

Dalle relazioni di due periti prescelti dal Ministero fra i distinti impiegati nella strada ferrata dello Stato consta che, se non concordarono esaltamente nei calcoli separatamente fatti, non si scostarono per modo da lasciar luogo a fondato timore che questi non abbiano buon fondamento.

Diffatti uno dei periti calcolò il prodotto brutto della strada in lire 442 mila, e l'altro in 390, differenza questa non considerevole ove si ritenga che mancano positivi riscontri per non essere ancora la strada in esercizio. I calcoli instituiti hanno per base la popolazione agglomerata lungo la linea fra Genova e Voltri, le sue relazioni con Genova, e la frequenza dei viaggi di diporto. Si argomentò pur anche dal considerevole movimento che ora si osserva sulla strada ordinaria provinciale da Voltri a Genova, e dalle note prese nei mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno 1851, dei carri e delle carrozze che vi transitaron. Nè si ommise di fare caso dei prodotti della ferrovia dello Stato fra Pontedecimo e Genova, onde dedurne per approssimazione quelli della linea di Voltri. Il che tutto dimostra che prendendosi la media delle somme dei due periti calcolata, che è di lire 416 mila, si ottiene una cifra che secondo ogni probabilità corrisponderà al vero prodotto, il quale sarà aumentato quando le circostanze di spazio in Genova, di comode calae nel porto, permetteranno di trasportare da Sestri a Genova la sabbia per le costruzioni e per zavorra; trasporto che potrà farsi con maggior facilità da Sestri, ed aversi a minor prezzo la sabbia perchè la stazione è al livello della spiaggia del mare, da dove si potrà caricare sui vagoni direttamente; nè vi è timore che ivi manchi, perchè a Sestri la spiaggia è in aumento, e per contro è in diminuzione nei siti ove di presente si prende, il che obbligò già alcune comunità a proibire il trasporto.

Relativamente alle spese d'esercizio non vi è notabile differenza fra i due periti, portandole l'uno a L. 204,595; e l'altro a L. 221,134 annue.

I calcoli al riguardo erano più facili ad instituirsi, desumendoli dalle spese d'esercizio che altrove si fanno. Ma dal complesso della relazione del perito che portò la somma a lire 224[m. si rileva che egli volle piuttosto abbondare nei calcoli, onde con maggior sicurezza affermare che mediante la somma da lui dichiarata non vi è pericolo di perdita.

L' instituire perciò una media fra tali due cifre pare che conduca altresì al vero; il che operandosi, le spese d'esercizio rappresenterebbero il 51 p. 0j0 del prodotto brutto, e propendendo di fissarle al 50 p. 0j0 non si potrà inferirne che vi sarà scapito per lo Stato. Che se una qualche lieve perdita si verificasse per i primi anni d'esercizio, vi è motivo per credere non si avrà negli ulteriori, e troverebbe d'altronde compenso negli altri vantaggi sovra ed infra accennati.

Non è però da tacersi che a termini della legge del 29 gennaio 1853, la società di Voltri dovrebbe pagare allo Stato il 25 per cento del prodotto della tratta di strada dello Stato da

Sanpierdarena a Genova e che il ministro propone di ridurre tale pedaggio al 10 per cento.

(47-A)

Ma è da avvertirsi che questa riduzione non si concede senza corrispettivo, poichè approvandosi la convenzione, lo Stato acquista diritto al gratuito trasporto dei generi di privativa che altrimenti dovrebbe pagare a metà prezzo di tariffa; si assicura il diritto di cedere ad altri l'esercizio della linea di Voltri a ssieme a quello della linea dello Stato, e si procura particolari vantaggi pel caso la strada di Voltri venga prolungata verso Savona; il che forma oggetto degli articoli 10 e 11 del contratto.

Considerati perciò in complesso i patti ed i corrispettivi coi quali lo Stato assumerebbe l'esercizio della linea di Voltri, la Commissione non esitò a riconoscerne la convenienza.

Occorre tuttavia di accennare che due dei sette Uffici nel dare mandato al Commissario di approvare il progetto di legge manifestarono il desiderio, senza però subordinare ad esso il voto d'approvazione, che si cercasse modo se era possibile d'aggiungere una clausula, mercè la quale, dopo un periodo di tempo da determinarsi, venendo a risultare dall'esercizio una perdita per lo Stato perseverante e considerevole da farsi, sia in facoltà di questo di dichiarar risolto il contratto.

Ma a tale riguardo si è dalla Commissione preso a considerare, che la clausula risolutiva che si volesse introdurre a favore del Governo pel caso di perdita, dovrebbe necessariamente ammettersi altresì a favore della società nel caso di guadagno; il che potrebbe ridondare più in danno dello Stato che della società, per la ragione comprovata dall'esperienza, che i prodotti delle strade ferrate crescono coll'andare del tempo e verrebbe in tal caso tolto allo Stato l'esercizio appena ne ritraesse vantaggio.

Aggiungasi che, posta la risoluzione del contratto, rinascerebbero quegl'inconvenienti d'esercizio relativi alla stazione di Genova che si sono sovra accennati e che hanno resa necessaria la proposta convenzione; inconvenienti che sarebbero secondo ogni probabilità maggiori da qui ad alcuni anni, poichè, come già si osservò, il movimento sulla strada di Genova è in continuo aumento, e può prevedersi che crescerà in una proporzione notevole, sia col migliorarsi delle comunicazioni colla Svizzera, sia col congiungimento delle strade ferrate dello Stato con quelle della Lombardia, sia collo stabilirsi una ferrovia che comunichi coi ducati di Parma e Piacenza, e finalmente colla sperata continuazione della linea di Voltri verso Savona.

La Commissione non ha particolari osservazioni da sottoporre alla Camera in proposito degli altri articoli del contratto, poichè il loro tenore, le ragioni addotte dal Ministero, e le relazioni dei periti ampiamente giustificano che si è provvisto opportunamente, sia perchè il Governo abbia a spese della società il materiale mobile, nonchè gli attrezzi sufficienti per l'esercizio, sia al fine che essa ripari sempre a

(47-A)

proprie spese ai danni che possono derivare alla strada, alle opere d'arte ed ai fabbricati, da cause straordinarie e di forza maggiore.

Ben ponderate perciò le circostanze presenti e le future probabilità, tutte conducono a conchiudere che sia da approvarsi il progetto di legge suindicato, ed io per voto concorde della Commissione come degli Uffici ve ne propongo l'approvazione, col solo cambiamento delle somme di cui alli art. 3 e 4, determinato da che l'esercizio della strada non principierà salvo col prossimo aprile, cosicchè le somme da iscriversi non devono essere che dei tre quarti di quelle in detti articoli indicate.

ARNULFO *relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 31 gennaio 1856 tra i ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici rappresentanti lo Stato, e i signori marchese Domenico Serra senatore del Regno, avvocato Paolo Farina deputato, e Cesare Parodi ingegnere, debitamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione della Società anonima della strada ferrata da Voltri a Genova, a tenore delle deliberazioni della assemblea generale della Società medesima, per la cessione dell'esercizio della detta strada al Governo, durante lo intiero periodo della summenzionata concessione, e mediante la osservanza dei patti e delle condizioni nell'atto medesimo convenuti.

Art. 2.

Tutti i prodotti dell'esercizio della strada ferrata sovraccennata saranno versati nelle casse delle regie Finanze.

Art. 3.

È autorizzata sul bilancio del 1856 dei Lavori Pubblici la spesa di lire 200,000, per far fronte alle spese di esercizio e di manutenzione ordinarie della strada, che restano a carico dell'Amministrazione dello Stato; e questa spesa sarà portata ripartitamente in aumento fra le diverse categorie risflettenti l'esercizio delle altre linee nel medesimo bilancio comprese ai numeri 28, 30 e 31, nel modo da determinarsi con apposito Reale Decreto.

Art. 4.

~~Eperimenti autorizzata la spesa di lire 198,000 da portarsi sul bilancio del 1856~~ in aggiunta alla categoria 32 del bilancio medesimo, per versamento nella cassa della Società della metà del prodotto brutto totale della linea, dopo deduzione del 10 per cento del prodotto parziale del tronco da Sanpierdarena a Genova.

Art. 5.

Per l'adempimento dell'art. 10 della convenzione approvata all'art. 1 di questa legge, è fatto sul bilancio del 1856 l'assegno di lire 42 mila da portarsi in aumento della categoria 43.

Art. 6.

I ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono rispettivamente incaricati, per la parte che a ciascuno concerne, dell'esecuzione della presente legge.

7

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

È autorizzata sul bilancio del 1856 dei Lavori Pubblici la spesa di lire 156,000, per far fronte ~~per... il resto come qui contro.~~

Art. 4.

È parimenti autorizzata la spesa di lire 148,500 da portarsi sul bilancio del 1856 ~~per... il resto come qui contro.~~

Art. 5.

~~Identico al qui contro.~~

*nel Ministero dei Lavori Pubblici.*

Art. 6.

~~Identico al qui contro.~~

*approvato nella Sessantatreesima del 3 Marzo 1856.*

*Pellati*

Signori Deputati

Fran M.

La convenzione,  
di cui s'invoca l'approvazione  
col progetto di legge che il  
Ministero ha l'onore di  
presentarvi, è intesa a dare  
all'Amministrazione la  
facoltà di assumere l'eser-  
cizio della Strada ferrata di  
Voltri, accumulandolo con quel-  
lo della ferrovia dello Stato.

Non si estenderà  
il Ministero a provare  
l'utilità che in generale,  
e ben può darsi senza ecce-  
zione, procurano simili  
concentramenti di esercizi;  
e solo farà osservare che se  
la fusione di due Società  
di Strade ferrate giova  
grandemente agli interessi  
loro reciproci, il vero motivo  
ne è dappunto l'unione

Z

138

in una unica gestione degli esercizi delle Strade medesime, e non già il favore od il credito maggiore che possa acquistar- si nel pubblico una più pro- ssa Società sola, che non le due separate; giacchè ov' questo favore non fosse fondato sopra i vantaggi reali che ottengansi nelle economie consentite dalla concentrazione dei servizi, esso non sarebbe che incerto ed effi- cace. E se questa massima, che vale per tutte o quasi tutte le imprese industriali, trova una più sicura e più compiuta applicazione alle Strade ferrate, egli è appunto perchè la spe- cialità delle difficili e gravi circostanze che accompagnano l'esercizio loro, rende quelle eco- nomie assai più rilevanti che in altre imprese.

Uno dei più diligenti e cosci- giosi scrittori in questa materia, il Sig<sup>r</sup>. Belpaire, ha molto ac- conciamente significato con brevi parole questo concetto: *Le voyageur, dice egli, qui prend pour la première fois place au che- min de fer ne peut s'impre- cher d'admirer la simplicité de son exploitation. Que voit-il? une ligne de rails, quelques*

Z

«voitures, une locomotive et son  
machiniste. Le couvoisement  
en route, une heure se passe ;  
il arrive. Quoi de plus simple ?  
Le voyageur apendant ne  
voit, s'il nous est permis de  
nous exprimer ainsi, que la  
mise en scène de l'exploitation  
du chemin de fer, mais假如  
derrière les coquilles ; c'est là que  
nous verrons quelle énorme com-  
pliation se cache sous le faç-  
parement d'une si grande sim-  
plilité»

Questa enorme complica-  
zione dell'esercizio d'una  
Strada ferrata = le cure infe-  
mità ed il conseguente nume-  
ro sifso personali ch'esso  
richiede per la puntualità  
e la sicurezza del servizio = i  
lavori incessanti e moltiplici  
a cui dà occasione = il consu-  
mo di materie d'ogni qua-  
lità a cui conviene provvedere  
la minuta ed intralciata rov-  
tabilità con cui vuol si regolano  
e quadrantone l'economia, sono  
cazioni di un ingente spesa,  
il rapporto della quale coigli  
utili sembrando assai notevol-  
mente col crescere dell'estensione  
delle linee esercitate, viene a  
confermare quanto soprascritto.

B

38

si afferava), cioè che il vero ed effettuale vantaggio delle fusioni di più Società di Strade ferrate in una sola, trae origine dal risparmio che se ne ottiene nelle spese dell'esercizio.

Di casi poi in cui più linee, appartenenti a Società od Amministrazioni diverse, hanno comune un tronco che dovrebbe essere percorso ~~dai convogli~~ dai convogli propri di ciascheduna, ed han pure promisso il servizio di alcune Stazioni, la concentrazione degli esercizi, oltre all'economia, procura quella maggiore garanzia contro gli imprevisti, di cui s'hanno pur troppo non rari esempi sulle Strade ferrate; garantito che mal potrebbe saperarsi di conseguire finché gli esercizi medesimi restassero separati.

E in queste condizioni appunto trovasi costituita la Strada ferrata di Ulivi: atta che il Ministero non esita a dire che il fonderne il servizio con quello della ferrovia dello Stato è una vera necessità, se vuol si che la Società che n'ebbe la concessione possa



durare nello assunto impegno,  
senza inagliare la libera azio-  
ne della Strada ferrata dello  
Stato, e senza compromettere  
gravemente la pubblica si-  
rezza.

Quando in sul finire dell'anno 1852 il Ministero stipu-  
lava colla Società di Voltri,  
quella convenzione che fu san-  
cita colla legge del 29 gennaio  
1853, si sperava non lontano il  
momento in cui venisse data  
alla Stazione dello Stato a  
Genova quell'ampliazione che  
le è assolutamente necessaria,  
e che si potesse quindi trovare  
lo spazio sufficiente nel quale  
la Società di Voltri potesse  
stabilirsi d'accanto quella  
propria Stazione, di cui l'Artic-  
colo 4º del capitolo di con-  
cessione le faceva obbligo di  
provvedere. Ma le vicende  
posteriori, non solamente furo-  
ritarde la suddetta amplia-  
zione, ma per l'angustia  
del sito a cui era ridotta la  
Stazione provvisoria dello Stato,  
condussero ad espropriare an-  
che quel sito in cui era già stato  
stabilito che si sarebbe collocata  
quella della Società; la quale  
in conseguenza, trovandosi



522

per fatto non proprio nella  
impossibilità di adempiere  
al sudd<sup>o</sup> obbligo impostole, sa-  
rebbe pur giusto farla attende-  
re di profitto, più ampiamente  
di quanto portava lo  
atto di concessione, dell'attuale  
provvisoria Stazione di Genova.

Or se si rifletta che  
estrema è l'angustia di ques-  
ta Stazione, nella quale indi-  
pendentemente dall'insuffi-  
cienza delle sale d'aspetto, de-  
gli uffizi, e dei locali attinen-  
ti e dipendenti, non si poté  
stendere che un binario per  
l'arrivo dei convogli di viag-  
giatori, uno per le partenze,  
un terzo per deposito di vitta-  
re; e tre per i vagoni a mes-  
ci, tutti di assai breve es-  
tensione, con tratti ancor più  
meschini di binarii traver-  
salii che per il servizio della  
linea dello Stato partono già  
fin d'ora da questa Staz.  
12 convogli, ed altri dodici  
arrivano ogni giorno, che  
nei giorni di festa poi, al-  
tri convogli speciali si ag-  
giungono ai precedenti  
per il grande movimento  
fra Pontedecimo e Genova;  
che i convogli dai viaggia-

Z

tori sono talvolta compostiti  
un numero grandissimo di va-  
goni che di frequente avviene  
che si debbono mettere in corso  
su un solo straordinario viaggio  
per le merci che non escono  
ni che un solo binario per  
gli arrivi, quando sopravvienne  
un nuovo viaggio esso non  
può entrare in Stazione se  
l'autorente non abbia depositato  
viaggiatori, bagagli e merci,  
e non abbia retrocedendo, spon-  
drata la via = se dico, si ponga  
mente a tutte queste circostan-  
ze, si potrà farsi facilmente  
un'idea delle difficoltà che  
si provano qui sin d'ora nel  
la Stazione di Genova per far  
sfogo senza pericoli a tanto  
movimento.

Fiatte

E siamo adesso vicinissimi  
al momento in cui metterà  
capo alla stessa Stazione an-  
che la ferrovia di Oltretorrente  
questa potrebbe con profitto  
della Società, e con quel pub-  
blico vantaggio che vuol si ob-  
tenere, essere esercitata con  
un numero minore di 12 con-  
vogli giornalieri, ~~se~~ <sup>se</sup> vi è  
andata e ~~se~~ <sup>se</sup> di ritorno; impur-  
ciocché lo scopo quasi esclusivo  
di questa Strada affinché almeno

B.B. 12

essa non riceva un maggior sviluppo di linea? Il movimento della strada ferata assai fitta in tutta la riviera da Genova a Voltri, la quale favorita dalla Strada ferrata, dall' ampiezza del paese, e dalla opportunità che offre la sua vicinanza a Genova, diventata quasi può dirsi una continua borgata di questa grande città commerciale, già si è anche per adempiere convenientemente allo scopo verrà spesso aggiungere altre corse straordinarie alle 12, corse giornaliere sul detto.

Si riconoscerà dunque di leggieri a quale istante pericolo di collisioni si esporrebbero i convogli dell'una e dell'altra delle due ferrovie, se l'amministrazione diverse avessero ad ingerirsi dei loro movimenti, per quanto ordinari pur si dessero su dell' una fosse all'altra subordinata. Senza una assoluta unità d'interessi, d'azione e di responsabilità, sarebbe impossibile evitare infartacci.

Ma se la necessità di fondere in una <sup>solida</sup> ferrovia

Z

gestioni delle due ferrovie era perciò riconosciuta anche dall'Amministraz. dello Stato, non ne veniva però che si dovesse con questa fusione portar aggravio incomparabile al pubblico erario; e ciò potesse tanto più sicuramente evitare, quanto che la Società di Voltri oltre alle l'qual interesse di quarantina la pubblica sicurezza, trovava nella fusione il risparmio di spese d'esercizio, che tornava quasi esclusivamente a suo beneficio.

Dietro queste considerazioni il Ministero, per avere una base quanto più si potesse sicura, onde trattare colla Società, consultò innanzitutto l'ac Ingegneri addetti all'esercizio della ferrovia dello Stato, la cui esperienza ed il cui zelo pel servizio pubblico meritano la maggiore di lui confidenza.

I risultamenti dei calcoli istituiti dall'uno e dall'altro di questi Ingegneri sono alquanto discordi tanto nella valutazione delle spese quanto e più ancora in quella dei prodotti: D'è ciò deve rnar meraviglia quando si conce

Zia

essidari che non si tratta di calcoli da istituirsì con elementi sicuri e determinati; ma sibbene di presunte valutazioni fondate sopra argomenti d'analoga, o sopra dati somministrati dall'attuale movimento; i quali dati sono soggetti a tutte le variazioni che l'attuazione di una strada ferrata produce, sempre nell'entità del movimento medesimo, in proporzioni assai diverse secondo la diversità delle circostanze locali. E se la valutazione fatta dall'uno dei predetti Ingegneri può sembrare che sia risultante troppo vantaggiosa al prodotto netto della ferrovia di cui si tratta, può per converso ritenersi che quella fatta dall'altro ridua questo prodotto a troppo scarsa misura.

Il Ministero s'attiene quindi alla mediata di questi calcoli; e in ciò fare stimò doversi anzitutto escludere da essi ciò che si riferisce al pedaggio che la Società di Valtellina sarebbe obbligata di pagare



allo Stato per il transito sul  
tronco comune alle due ferro-  
vie compreso fra la Stazione  
di S. Pier d'Arma e quella  
di Genova, per ciò che questo  
pedaggio dovendo consistere  
in una parte aliquota de-  
terminata da perverarsi sul  
prodotto brutto effettivo del  
suddo tronco, non doveva  
stabilirsi come gli altri ele-  
menti di calcolo sopra men-  
zionate anticipate presunzioni.

Cio' prevedesse risulta  
dalle relazioni delle Due  
Ingegneri predi, che il  
prodotto brutto totale an-  
nuo sarebbe secondo il  
primo di L. 442,000,  
E secondo l'altro di " 390,000,

---

E così in media L. 416,000,  
Quanto alle spese, il primo  
dei dette Ingegneri le valu-  
te in L. 204,309,  
E l'altro in " 221,134,

---

E quindi mediamente L. 212,769,  
E qui si avvertirà che nel  
calcolo di queste spese non  
è tenuto alcun conto di inter-  
essi del capitale impie-  
gato nell'acquisto di ma-  
teriale mobile, in quanto

D. S.

che la Società lo somministra  
essa stessa compiutamente.  
E' possibile quell' di cui essa  
si trova in possesso ed ha in  
commissione fu giudicato  
insufficiente, la Società può  
sì obbligarsi a sopperire al  
resto pagando all' Ammi-  
nistrazione la somma  
di L. 210,000, risultante  
dalle stime fatte: con  
che l' Amministrazione  
medesima puo' regolare  
le provviste secondo che  
meglio le conviene per  
supplire alla sufficienza  
del proprio materiale mo-  
bile in quegli articoli in cui  
per il cresciuto sviluppo  
delle linee, il bisogno ne  
fosse maggiore.

Tendendo per base i  
suddi due medii valori,  
le spese assorbirebbero il  
cinquantun centesimi  
del prodotto brutto, che e'  
quanto dire che l' Am-  
ministrazione per con-  
venfarsi dell'assunto  
incurio di escludere la  
Strada dovrebbe ritenere  
per se il cinquantun per  
cento del rivetto prodotto  
brutto.

B

Ma siccome, nella supposizione che gli esercizi restassero separati, l'Amministrazione dello Stato, senza adossarsi alcun aggravio, riscontrerebbe il pedaggio sovraumentato; così è evidente che a stretti termini del Capitolato di concessione, uniti agli esercizi, la Società oltre al 51<sup>o</sup> prof. del totale prodotto brutto dovrebbe pagare allo Stato anche il 25<sup>o</sup> prof. del prodotto parziale fra Genova e S. Pier d'Arena.

Il Ministero però se nello stipulare la convenzione che egli ha l'onore di presentarvi alla vostra approvazione, non ha creduto poter aderire a quelle più larghe, benché invero non indiscerte domande, che la Società nelle non troppo prospere sue circostanze, gli veniva facendo, ha stimato tuttavia essere di tutta equità modificare alquanto la misura dei due contributi suddetti, riducendo al 50 prof. la quota del prodotto brutto da prelevarsi per compenso delle spese di esercizio, e al solo 10 prof. il pedaggio da Genova a S. Pier d'Arena, come è

D. 52

stato concesso alla Società  
di ferrovia per il 13 febbraio  
metri da Grifarello a Co-  
rino. Ed egli ha tanto  
maggiore fiducia che nel  
prima consentire a queste  
riduzioni in quanto che esse  
non restarono senza no le boli  
corrispettivi assicurati alla  
Gommunizazione dello Stato  
col' allargare in suo vantag-  
gio parecchie delle condizioni  
del capitolo di concessione,  
e col'introdurre altre che la-  
sciino all' Amministrazione  
med' la prospettiva di van-  
taggi maggiori.

Imperiosamente indipenden-  
temente dal principale  
vantaggio che colla conces-  
sione dei due servizi  
si ottiene, di sottrarre il  
servizio governativo ad una  
complicazione che obblighe-  
rebbe a raddoppiare le cure  
e le ispezioni di vigilanza  
con aggravio di spesa, senza  
tuttavia poter mai garan-  
tersi contro eventi funestri,  
si è conseguito un maggiore  
profitto diretto pataffendo  
che il trasporto dei generi  
di privativa, che, a tenore  
dell'atto di concessione vorreb-

J  
7

berò di essere trasportati a  
metà prezzo di tariffa, sa-  
ranno esenti da ogni pa-  
gamento.

In secondo luogo la  
Società, in corrispondenza  
alla riserva che il governo  
s'era fatta nel Capitolo lato  
di concessione di riscattare  
la Strada dopo trent'anni  
di esercizio, avrebbe potuto  
per equa reciprocanza esigere  
che la convenzione fosse li-  
mitata a trent'anni las-  
ciandole dopo questo periodo  
il diritto di svincolarsene; e  
più invecce pattuito che la  
convenzione medesima fos-  
se duratura per l'intero  
periodo della concessione,  
la qual cosa è evidente-  
mente di notevole vantag-  
gio all'Amministrazione;  
prima per la maggiore  
economia con cui le sarà  
dato di provvedere all'eser-  
cizio ed alla manutenzione  
della Strada, ed in secondo  
luogo perché col procedere  
del tempo i prodotti di  
una Strada ferrata cre-  
scendo, l'Amministrazione  
si soltraccia alla vicenda  
di essere spogliata dell'eser-

F. G.

-cizio nel tempo appunto in  
cui esso si riuscirebbe di  
maggiore profitto.

In terzo luogo essendosi  
stipulata una piena libertà  
per il governo di cedere l'eser-  
cizio della Strada ferrata  
da Genova a Voltri ad una  
altra Società a cui esso  
cedesse anche l'esercizio della  
ferrovia dello Stato, o gliene  
faesse la vendita, si è reso  
più facile e più vantaggio-  
giosa (quando il previsto non  
si verificasse) la posizione  
del governo; mentre egli  
è pure certo che a quella  
Società che surrogasse lo  
Stato nella proprietà, ossia  
pure anche nel semplice  
esercizio della ferrovie na-  
zionale, non sarebbe di lieve  
ostacolo di trovarsi costretta  
a subire la servitù di un  
servizio comune con quello  
d'una altra Società in  
uno dei tronchi più vita-  
li della linea, o il dover  
venire a patti onerosi per  
cominçiarcene.

Finalmente un vantag-  
gio notevole si è procurato  
con questa convenzione  
allo Stato, il quale fa

Z

interesse di promuovere in generale lo sviluppo di tutte le sue linee di Strade ferrate, ed in particolare di quella da Genova a Voltri la cui prolunga azione lungo la riviera di Ponente sarebbe di un' utilità inconfondibile, ma che per le gravi difficoltà che le oppone il terreno non si può lasciare si dividere attuata senza assicurare notevoli favori alla Società che ne assumerebbe l'iniziativa.

Per questo fine, senza privare la Società di Voltri della preferenza accordatole per questa prolunga azione coll'Art<sup>o</sup> 66 dell' capitolo di Concessione se è nella convenzione attuale stipulata, che, ove la Società stessa non si trovasse in misura di profittare di questa accordabile preferenza, essa non percepirebbe che il solo 25<sup>pp</sup> del prodotto brutto derivante dal movimento sulla linea da Genova a Voltri delle persone e merci Firette. Da un punto qualunque della prolunga azione ad un punto della linea medesima o

77

vieversa. In questa guisa,  
conservato pur sempre alla  
Dinaministrazione che sos-  
tiene l'esercizio il corrispettivo  
del  $\frac{1}{2}$   $\text{ppf}$  dell'intero prodotto  
brutto, lo Stato potrebbe ai favo-  
ri da concedersi alla Società  
che eseguisse il detto prolun-  
gamento aggiungere quello  
del  $\frac{1}{2}$   $\text{ppf}$  del maggiore pro-  
dotto che alla ferrovia di  
Voltre procurava il prolunga-  
mento medesimo.

Che se a taluno potesse  
sembrare che questi vantaggi  
che si promuano all'Am-  
ministraz. non fossero un  
sufficiente corrispettivo alla  
larga diminuzione della quo-  
ta di prodotto brutto asegu-  
ta all'esercizio, o alla più  
nolevole diminuzione del  
pedaggio, non si vorrà  
certo negare che la Società  
di Voltre non sia pure me-  
ritevole di qualche favore,  
quando si considerino le  
gravi condizioni in cui  
versa, non certamente per  
colpa propria, ma per cir-  
costanze favorevoli, impre-  
vedute se affatto impren-  
vedibili, che la colpirono.

Lasciando da parte



le tristi condizioni del credito  
pubblico sopravvenute dopo  
fatta la concessione della  
ferrovia, come quelle che  
ebbero una sinistra influ-  
enza su tutte in generale le  
Società Industriali e pur  
tacendo della malaugurata  
ricenda toccata alla Società  
di Voltri, la quale dopo aver  
stipulato un contratto per  
l'esecuzione dei lavori con  
una Impresa che sembrava  
dover dare ogni garanzia  
di solidità e di capacità, do-  
vette dopo lunghe lite  
sciogliere il contratto con  
grave suo danno pri-  
malmente pel ritardato  
compimento dell'opera  
e poi conseguente perdita  
interessi dei capitali che  
si andavano versando,  
lasciando, diceci, a parte  
queste vicende, non si può  
a meno di prenderesi in  
giusta considerazione il  
grande aumento di spesa  
a cui la Società andò  
incontro nel dare par-  
ticolare esecuzione alla  
sua Impresa, quantunque  
la perizia preventiva della  
spesa medesima fosse

27. 35

tal da far ritenere con buon fondamento che essa dovesse essere sufficiente a compiere l'opera moderatamente. Delche si resterà facilmente convinti quando si sappia che secondole prime previsioni si stimava l'im- porto della linea alla raggua- glata spesa di L. 300 <sup>per</sup> fm per Chilometro, quantunque agli 11 Chilometri mezzo di sua lar- ghezza essa ~~ne~~ percorresse più di cinque e mezzo sopra terreni are- nili, dei quali due e mezzo circa affatto infruttiferi, che attenore del- la legge di concessione le veniva- no dal Diamirio conudati gra- tuitamente; e che malgrado ciò la detta spesa ad opera e pro- viste compiute ascerderà ad oltre 370 <sup>per</sup> fm per Chilometro.

D'è di questo gravissimo accento può involgersi in modo alcuno la Società, men tre esso derivò in qualche parte da un maggior perfe- zionamento dato alla linea, e ad alcune opere d'arte, che ne assicurano anche a pro' dell' Amministra- zione una più economia manutenzione ordinaria; e nella parte principali- sima procedette da esigenze



Concilia

L

dei proprietari e dei comuni i quali, quantunque i più vantaggiati dalla ferrovia fecero a gara prova di una indiscrezione che oltrepassò, bisogna pur dirlo, ogni limite conosciuto in altre località in cui queste esigenze furono pure esortitanti. E basti il dire che i compensi per le propria-zioni, e le spese per risarcimento di reati o pretesi danni diretti od indiretti, che nelle primitive perizie erano stati largamente valutati in L. 388 fm e così in ragione di L. 37 fm circa per chilometro, ascendero in massa ad oltre 900 fm lire, e toccherebbero forse un milione a conti finiti; o sia raggiungeranno ragguagliatamente le L. 900 fm per chilometro, quantunque, come sopra diceasi, la linea corra per Chilometri due e mezzo sopra aree mil affatto infruttiferi di guisa che la sua spesa di 900 epia mila lire debba ripartire sopra soli 6 chilometri 9, circa essi ragguaglia perciò

Z. 57

a L. 100 mila e più per ogni chilometro. Il quale risultamento è invero assai desolabile, non solo è non tanto pel grave sonno portato nell'economia della Società; quanto pello conforto che può far sorgere in chi si accinga ad intraprendere linee di Strade ferrate sul litorale di Genova; e non tanto maggior fondamento, in quanto che i compensi furono assegnati in gran parte per giudicio formale dei Tribunali competenti, in base di relazione di periti giurati; e che se talvolta furono largamente convenuti fra la Società e la parte interessante, lo furono per non subire altri ancor più onerosi giudizi.

Queste vicende col procedere della Società la quale, sia colla buona dei lavori eseguiti, sia colla sua costante disposizione a rispettare e promuovere i vantaggi delle località, si dimostrò mossa dal desiderio di compiere l'impresa assunta in modo segno di

(23)

conomia, piuttosto che dall'intento di grossi guadagni; avrebbero indotto il Ministero a proporvi in suo favore parti più larghi; se le condizioni attuali delle Finanze lo comporta poco; e lo confermano nella fiducia che vi piaccia almeno accossentire ai punti stipulati nella presente Convenzione, mediante i quali, mentre come sopra si è dimostrato viene garantito l'interesse dell'Eario, si toglie una Società che merita per tanti titoli d'essere protetta, dal pericolo di veder gravemente compromesso il suo avvenire.

E già è con questa fiducia che il Ministero vi presenta il Signore, l'unito progetto di Legge. C'è poiché, secondo le vigenti regole di contabilità l'intero prodotto della Strada vuol essere versato nelle casse della Regia finanza, così nell'Art. 3<sup>o</sup> della Legge medesima si chiede l'approvazione nel-

B. 15

Bilancio 1896, di L. 208,000,,  
che corrispondono alla metà  
del prodotto brutto secondo  
i medici risultati di cui si  
è fatto cenno in principio.  
e nell'Art. 4<sup>o</sup> si domanda  
per versamenti da farsi nella  
caffsa Sociale la somma  
di L. 198,000 che corrisponde  
all'altra metà, deduzione fatta  
del pedaggio del 10% sul  
prodotto parziale da San  
Pier d'Alrena a Genova,  
calcolato anch'esso sulla  
medietà dei calcoli prefun-  
tivi. E finalmente nell'  
Articolo 5<sup>o</sup>, si propone lo  
stanziamento di L. 12 fm  
per gli studi che dovranno  
essere intrapresi dall'Am-  
ministrazione nella linea  
di Strada ferrata da  
Volturino a Savona.

P. Palenzona

N. 11.

# Progetto di Legge

## Articolo 1<sup>mo</sup>

È approvata la convenzione  
siguita il 31 Giugno 1856  
tra i Ministri delle Finanze  
e dei lavori pubblici rappresen-  
tanti lo Stato, e i Signori  
Marchese Domenico Serradell  
Senatore del Regno, Arcivescovo  
Paolo Farina Deputato, e  
Uscere Parodi ingegnere debi-  
tamente autorizzato dal Consiglio  
d'Amministrazione della So-  
cietà anonima della Strada  
ferata da Velttri a Genova, a  
tenere delle deliberazioni della  
Assemblea generale della Società  
medesima, per la cessione del  
concessione dell'esercizio della detta strada  
al Governo, durante lo intero  
periodo della pamentata d'  
concessione, e mediante la s-  
offerenza dei pratti e delle f-  
ondizioni nell'atto medesimo  
convenuti

## Articolo 2<sup>do</sup>

Tutti i prodotti dell'esercizio

S. G.

della Strada ferrata) soprattutto  
saranno versati nelle  
casse delle Regie Finanze

Articolo 3.

E' autorizzata sul bilancio del  
1856 dei Lavori pubblici la spesa  
di lire 208.000, per far fronte  
alle spese di servizio e di manu-  
tenzione ordinarie della Strada,  
che restano a carico dell'ammuni-  
zioniariale dello Stato, e questa  
spesa sarà portata ripartita  
mente in aumento fra le di-  
verse categorie riflettenti l'eser-  
cizio delle altre linee nel mu-  
defino Bilancio compreso ai  
ff. 28.30 e 31, nel modo da s-  
determinarsi con apposito Reale  
Decreto

Articolo 4.

E' parimenti autorizzata  
la spesa di lire 198.000 da  
portarsi sul bilancio del 1856  
in aggiunta alla categoria  
32 pel bilancio medefino, pel  
versamento nella cassa della  
Società della metà del prodotto

3

brutto totale della linea) Dopo  
deduzione del 10 per cento del  
prodotto parziale del tronco Da  
San Pier D'Arena a Genova

### Articolo 5.

Per l'adempimento dell'arti-  
colo 10.º della convenzione appre-  
zzata all'articolo 1.º di questa  
legge, è fatto sul Bilancio del  
1856 l'allegro di f. 12 mila  
Da portarsi in aumento della  
categoria si. 3;

### Articolo 6.

I Ministrî dei Lavori pub-  
blici e delle Finanze sono  
rispettivamente incaricati  
per la parte che a ciascuno  
concerne dell'esecuzione della  
presente legge

# Convenzione

Fra le Finanze dello Stato rappresentate  
dal Sig: Conte Camillo di Cavour  
Ministro di Finanze Presidente del  
Consiglio dei Ministri ed il Sig: Coma-  
nendatore Pietro Palenzona Ministro  
de' Piaui Pubbli e la Società Anonima  
Concessionaria della Strada Ferrata da  
Genova a Voltri rappresentata dai  
Sig: Giacomo Domenico Sava, Can.  
Pietro Farina, Ignazio Emanuele Parodi  
Presidente di nome, Consigliere di Stato,  
Dиректор del tipo di detta Società  
autorizzato dal Consiglio d'Amminis-  
trazione della Società stessa con versale  
del 22 marzo scorso colla quale veniva im-  
magine ceduto all' Amministrazione dello  
Stato il servizio della suddetta Strada  
ferrata per tempo concorso dall'Capitolio  
unito alla legge 29 Gennaio 1853.

---

## Art. 1°

La Società Concessionaria della Strada  
ferrata da Genova Voltri cede all'  
Amministrazione dello Stato l'uso esclusivo  
di servizio dell'intera linea stradale

XXX

concessa con legge 29 Gennaio 1853, che la  
Società Cividale si obbliga di dare compita  
in conformità del progetto di detta legge,  
compresa anche la linea telegrafia a tenore  
dell' Art. 68 del Capitolo ammesso alla  
stata legge).

### Art. 2°

Per questa cessione si intendono compresi = il terreno  
tutto ~~comprendente~~ di suolo stradale = quello dei  
quarant' una stazioni e più o anche il terreno  
annesso a quella di Sistri = i magazzini  
delle stazioni medesime = e le case cantoniere  
del terreno pure intito ad eser.

Il materiale fisso cioè rati, cascine, casette,  
traversine, canne, gav idrauliche, sorbatoi e  
piattaforme,

Il materiale mobile consistente in

### Art. 3 locomotive

1. Vettura di prima classe

" 3. idem scritto

" 6. idem di seconda classe

" 16. idem di terza classe

" 2. Vagoni a bagagli

Carri tratti per vetture e per  
trasporti di legname

18 freni

Inoltre la Società dovrà pagare all'

L'Amministrazione ha somma bisogno di 219.800,--  
metà di Agosto e metà di Novembre 1856  
di impiegarsi in materiali nuovi come:

A. Locomotiva

B. Vettore di 3<sup>o</sup> Classe

C. Bagagli coperti

D. Freni.

Art. 3<sup>o</sup>

La Società dovrà ancora provvedere

A gli mobili per le sale dei viaggiatori e per  
gli Uffizi della spedizione dei biglietti,  
merci e bagagli, in tutte le stazioni, sullo  
stesso sistema addottato dall'Amministrazione  
sulla sua linea,

B. gli attrezzi per la spedizione dei biglietti  
e delle merci, esclusa la macchina a  
stangare,

C. gli utensili dell'officina di Voltri e  
quelli per la manutenzione dei binari.

E per le rive lungo la strada, avendo  
la scelta a parte sottoscritta dal

Direttore Parodi, e dall'Ingegnere  
Capo Servizio della linea di Genova

designata A) annessa alla presente

D. L'Amministrazione acquisterà dalla  
Società tutto il materiale, i rudi, assunetti  
e carri, e traversine, nonché due vecchi

una gara idraulica ed una pompa, che le  
riduca disponibile dopo l'intero armamento  
della strada.

Il prezzo di tale materiale è stabilito  
sulla somma medesima pagata dalla Società  
nelle sue provviste, e che risultrà garantite  
regolari; e ciò sempreché dalla visita che  
ne verrà fatta dagli Ingegneri dell'  
~~Amministrazione~~ conti della buona qualità  
del materiale medesimo, ossia che esso  
abbia le condizioni previste dal Capo-  
titolo di concezione.

Questo prezzo sarà portato in diminu-  
zione della somma di £ 219.800, che  
la Società dovrà pagare all'Amministrazione a  
termine dell'articolo 2<sup>o</sup>.

#### Art. 4<sup>o</sup>

Dopo terminata la costruzione della strada e dei  
suoi accessori, comincerà la linea telegrafia, e  
dopo compito il collegio delle stazioni e  
delle officine e dopo fatte le provviste da-  
ri in detta nota, si procederà alla val-  
idazione di cui all'Art. 31 del  
Capitolato annesso alla legge di concessione,  
di alle testimoniali di Stato del Capo  
Stradale, dei fabbricati del materiale fisso e  
mobile, degli oradi delle stazioni e degli

5

*Ufficio dei viaggiatori e per merci.*

Crovandosi la strada in istato di perfetta idoneità e provvista di tutti gli oggetti necessari all'esercizio, l'Amministrazione la gioverà apprenderla al pubblico servizio fra otto giorni dopo la collaudazione; In caso contrario la Società dovrà eseguire tutte le opere e le provviste che fossero dal Collaudatore trovate necessarie, e non si intraprenderà l'esercizio se non dopo complete tali opere e provviste.

*Art. 5.*

Questa clausione è continuativa per tutto il tempo della concessione fatta alla Società colla citata legge; ed è fatta mediante i seguenti corrispettivi:

- a) La Società cede all'Amministrazione i 50/100<sup>mi</sup> sul prodotto brutto dell'esercizio della strada per trasporti dei viaggiatori, dei loro bagagli e delle merci.
- b) I prodotti del molo stradale e dei suoi annessi, nonché dei fabbricati, restano devoluti interamente all'Amministrazione.
- c) Essa pagherà inoltre all'Amministrazione un pedaggio del 10 per cento del prodotto brutto sul tronco di strada ferata compreso fra Sampierdarena e Genova.

**d** Essa restà obbligata al pagamento delle imposte di ogni specie sul suolo stradale e sui carriaggiati stabiliti o che si stabiliscono in forza di legge.

**e** Tutte le spese di manutenzione tanto del corso stradale, della massicciata, mure, fossi e siepi, come altrai delle opere d'arte e fabbriche delle stazioni, e finalmente del materiale fisso e mobile di qualunque specie saranno a carico dell'Amministrazione.

**f. 119**  
I danni però che fanno in qualunque tempo stagionali alla strada ferrata, ed alle opere d'arte e fabbriche qualunque ad essa attinenti; da cause straordinarie e di forza maggiore, quali sarebbero le inondazioni dei torrenti, gli uragani, i terremoti, le tempeste di mare, e gli incendi nelle stazioni, saranno a carico della Società. — L'Amministrazione dello Stato però provvederà Ella stessa alla riparazione di questi danni, e giustificatene le spese mediante testimoniali di stato, e regolari documenti contabili, re intero l'importo sulla parte del prodotto brutto che è devoluta alla Società.

**f** L'Amministrazione riavrà l'intero prodotto brutto della strada, e dedurrone

DD

di 50 p.‰ di questo totale prodotto ed  
inoltre il dieci per cento del prodotto  
tratto speciale del treno da Sampierdarena  
a Genova, versa trimestralmente nelle  
case della Società la rimanenza del  
prodotto tratto, sulla quale però nei  
casi eventuali di danni prodotti da  
forza maggiore, ritirerà ancora le spese  
incorrette per ripararli come è stabilito  
alla lettera e.

### Art. 6°

*221:55*  
L'Amministrazione dello Stato provvederà  
all'esercizio della Strada con almeno sei  
convogli giornalieri d'andata e sei di  
ritorno per servizio dei viaggiatori, distribuiti  
pure in modo che nella giornata una sola  
locomotiva in azione possa fare le sei  
corse, eccettuati i casi di convogli itiner-  
-arij che richiedano l'impiego di due  
locomotive contemporaneamente.

Al servizio delle merci si provvederà  
promiscuamente agli stessi convogli dei  
viaggiatori, eccettuato il caso che il crescente  
movimento delle merci richieda nell'interesse  
reciproco di attivare o periodicamente o per  
a tempo convogli speciali a più alta velocità.

### Art. 7°

L' tariffa dei trasporti tanto dei viag-

Giani Giardino (1:1)

-giatori che delle merci sarà quella che si troverà in vigore sulla linea dello Stato; potrà però di consenso comune delle parti essere variata a seconda delle convenienze, e delle circostanze.

9  
20 Art. 11. D) L'Amministrazione potrà inoltre col consenso del Delegato della Società fare convenzioni particolari e temporanee per trasporto di merci con ribasso della tariffa, quando se ne riuscirà la convenienza, o per la quantità di merci da trasportarsi, o per ritorno di materiale vuoto, o per altre consimili circostanze.

E derogato all'ultimo articolo dell'Articolo 48 del Capitolato; stabilendosi che non sarà dovrà alcuna tassa alla Società nel trasporto dei sali e tabacchi ed altri generi di privativa.

### Art. 8°

L'la Società sarà rappresentata presso l'Amministrazione da uno o più Delegati che saranno incaricati di vegliare agli interessi della medesima, e di procurarne il maggiore incremento possibile. — Farà ai medesimi Delegati un biglietto di favore.

### Art. 9°

Dovrà la Società tenere ridotta l'amm-

ministrazione in qualunque tempo da ogni domanda fatta da' Cacci; di compenso per esumazioni di fondo, indennità, o d'altre di qualunque specie derivanti dalla costruzione della strada.

### Art. 10°

Il Governo farà procedere agli studj per il prolungamento della strada sin da Savona quando tale strada fosse costituita ed avvistata dal Governo, e ne farà fatti prospettive ad un'altra Strada, in tal caso sul predetto tratto per viaggiatori e normale pavimentato e destinato alle Poste, non saranno concesse alla Società che i sole 25 mila lire per tale tratto per la percorsenza sulla nuova strada da Genova a Vado e viceversa.

Quando poi il prolungamento finirà da' d'alla fine Società, a cui sarà concesso la strada accostata dell'art. 66 del Capitolo di confine, il Governo stabilirà in ogni nuovo condizione per tutta la strada da Genova a Savona.

Per stessa condizione si migliorerà al caso che il prolungamento della Strada forata si inservise anche oltre Savona.

### Art. 11°

Il Governo si riserva la facoltà di adde-

si autorizza l'uso di tracciati della strada, tratta  
da Volta a Genova ed un altro tracciato in cui  
sia per guadagno e per rendimento di una strada  
fornita da Genova ad Alessandria ed altre?

In tal caso vero si mantiene <sup>immesso</sup> per  
la Società dei Volti, sotto la garanzia dell'  
~~Ministero~~, i punti e condizioni stipulati nella  
presente convenzione.

### Art<sup>o</sup> 12<sup>o</sup>

Il cariatolo ammesso alla legge 29 Gennaio 1853  
resta in vigore in tutto ciò a cui non si è  
decugato colla presente convenzione.

### Art<sup>o</sup> 13<sup>o</sup>

La presente convenzione non sarà esecutiva se  
non sia approvata per legge.

Genova il 31 Gennaio 1856

Fatto in scritte per doppio originale, e dalle  
parti contrattanti concordate sottoscritto

C. Cavour
P. Alençon
D <sup>r</sup> Sera
P <sup>r</sup> Faenza
C. Parodi

Sottoscritto all'originale

Per copia conforme all'originale

Il Direttore Generale di Divisione  
al Ministro dei Lavori Pubblici  
Parigi

**Nota degli Attrezzi ed Utensili che  
la Società della Ferrovia di Voltri dovrà  
consegnare all'Amministrazione delle Strade  
Ferrate dello Stato per l'Esercizio della  
Ferrovia da Genova a Voltri.**

**Attrezzi ed Utensili per Cavallieri e le Guardie**

Martelli in ferro colla punta	20.
Magre idem	6.
Pioggi di ferro	24.
Badili quadri	38.
Palaniche di ferro	6.
Palanchini idem	6.
Sivelli di legno	6.
idem ad aqua	1.
Carne timbrata paja	1.
Palini con piede a doppia testa	1.
Spago o lignola - Chilogrammi	2.
Cannole a mano	12.
Siechi a sgorbia	6.
Olonghi in ferro	6.
Calibri	6.
Chiavette per l'intervallo fra le ruote	12.
Raspe	6.
Ventole	60.
Scoper di legno	36.

Coppie di chiamata	<i>1000</i>	30.
Bandiere con astuccio di cuoio per segnali apertamente	<i>1000</i>	30.
Orecchiali di latta della capienza di mezzo litro	"	20.
idem di due litri	"	2.
Pantenne a segnali	<i>1000</i>	30.
idem a grossi	<i>1000</i>	4.
Gestini per riangolare il coke	<i>1000</i>	20.
Ruotante in ferro per l'uso della capienza di kilog. 25.	<i>1000</i>	1.
Segnali a disco completi	<i>1000</i>	4.

### Attrezzi ed Utensili per la Rimanenza delle Locomotive

Cappa per sollevare le locomotive	<i>1000</i>	1.
Banchi da limatore	<i>1000</i>	3.
Banci da falegname	<i>1000</i>	1.
Morse da banco per limatoni	<i>1000</i>	6.
Morse da Falegname	<i>1000</i>	1.
Morsetti a mano	<i>1000</i>	2.
Fucina ad un fuoco con manica	<i>1000</i>	1.
Morce da fucina	<i>1000</i>	1.
Martelli da fucina assortiti	<i>1000</i>	6.
Canaglie da fucina assortite	<i>1000</i>	6.
Stampi da fucina	<i>1000</i>	6.
Compasso da fucina	<i>1000</i>	1.
Trudine con ceppo	<i>1000</i>	1.
Porta da arrotino	<i>1000</i>	1.

Martello da banco in ferro		R. 8.
— idem	di rame	" 2.
— idem	di piombo	" 2.
Squadre in ferro di diverse grandezze		" 12.
Compensi da limatore	idem	" 12.
Scalpelli in acciaio per limatori		" 30.
Un assortimento d'utensili per un falegname.		
Martinetti a doppio movimento orizzontale e verticale		" 3.
Pompa per lavare le caldaie delle locomotive		" 1.

Esercito 31 Gennaio 1856.

Sottoscritto all' originale {  
 Ing. C. Parodi  
 Ing. D. Pava

Per copia conforme all' originale  
 Il Direttore capo di Divisione  
 al Ministero dei Lavori Pubblici  
 Ravagli

*Sigla della*  
~~E~~ bano dei documenti depositati alla Camera  
di Deputati e relativi al progetto di legge  
per l'approvazione di una convenzione colla  
Società di Voltri, con cui viene fatta la cessione  
dell'operario della strada all'amministrazione  
dello Stato.

- ~~1. Decreto Reale con cui il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato di presentare il detto progetto di legge.~~
- ~~2. Progetto di legge.~~
- ~~3. Relazione del Ministro sul detto progetto.~~
- ~~4. Copia della convenzione) 31 Giugno 1856.~~
- ~~5. Nota di ottimi disegni che devono dalla Società un percorso all'interno (allegata A della convenzione).~~
1. Estratto dal verbale d'adunanza gentile degli Amministratori 17 Giugno 1856.
2. ~~X. Jolain Jolain 23 Giugno~~ siddetto
3. ~~X. Piano della ferrovia~~
4. Relazione dell'ingr. Pisa) 18 Ottobre 1857
5. ~~X. Dati Statistici annesi alla detta relazione~~
6. ~~X. Relazione Grandi 3 Novembre 1857~~  
dati ultimo anno dei Lavori pubblici  
marino di Febbrajo 1856.
7. ~~X. Direttore Cugno di Divisione~~  
*acquista*